



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 66 del 03-01-2017

Provvedimento del SINDACO

n. 2 del 03-01-2017

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA GIANNINA 1 A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse in data 26/10/2016 e 30/10/2016, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la "Scheda FAST per il Rilievamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta, in data 18/12/2016, dai componenti della squadra d'ispezione n. 823 del dipartimento della protezione civile, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio Via Giannina n. 1, catastalmente distinto al foglio n. 19 p.lla n. 406;

ACCERTATO come, nella predetta scheda di rilievamento danno, il fabbricato ha ottenuto il giudizio di "Edificio non Utilizzabile";

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato dalla sopra descritta scheda di rilievamento del danno disponendo, conseguentemente, lo sgombero dell'immobile sito in Montegiorgio Via Giannina n° 1, catastalmente distinto al foglio n. 19 p.lla n. 406, di proprietà del Sig. Senzaacqua Fabrizio, nato a Montegiorgio il 14.07.1970 ed ivi residente in Via Giannina n. 1;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 89, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

VISTO, in particolare l'art.9 del predetto d.l. n.205/2016 il quale prevede che:

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTI il vigente Regolamento Edilizio;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

lo sgombrare ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio, Via Giannina n. 1, catastalmente individuato al Foglio n. 19, P.lla n. 406, di proprietà del Sig. Senzacqua Fabrizio, nato a Montegiorgio il 14.07.1970 ed ivi residente in Via Giannina n. 1, agli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza al Sig. Senzacqua Fabrizio, nato a Montegiorgio il 14.07.1970 ed ivi residente in Via Giannina n. 1;
- di trasmettere la presente Ordinanza ai VV.FF., alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio Protezione Civile della Regione Marche, alla SOI della Provincia di Fermo, alla SOI della provincia di Macerata.
- Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Fermo.
- L'Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza.
- Di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio online nelle forme di legge.
- Di individuare, quale Responsabile del Procedimento inerente e conseguente l'adozione del presente atto, il geom. Luchetti Maurizio, Responsabile del Settore Urbanistica di questo Ente.



COMUNE DI MONTEGIOIO

Provincia di Fermo

INFORMA

per opportune conoscenza ed ove eventualmente ritenuto utile, che l'art.9 del d.l. n.205/2016 prevede che:

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



Sindaco
Dott. Armando Benedetti